COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.1.2025
COM(2025) 23 final

2025/0009 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

# RELAZIONE

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### • Motivi e obiettivi della proposta

Il 27 giugno 2023 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati sulle discipline del commercio digitale con la Repubblica di Singapore ("Singapore")[1]. La Commissione, a nome dell'Unione, e Singapore hanno avviato i negoziati il 20 luglio 2023[2]. I negoziati si sono conclusi in linea di principio il 25 luglio 2024[3].

I negoziati hanno prodotto un accordo moderno e autonomo tra l'Unione europea ("UE") e Singapore sul commercio digitale ("EUSDTA"), con impegni ambiziosi e vincolanti in materia di commercio digitale. L'EUSDTA rafforzerà la protezione dei consumatori online, fornirà certezza giuridica per le imprese che intendono partecipare al commercio digitale transfrontaliero e affronterà gli ostacoli ingiustificati al commercio digitale. Integrerà l'attuale accordo di libero scambio (ALS) UE-Singapore[4] approfondendo e supportando le relazioni commerciali bilaterali esistenti tra l'UE e Singapore dal punto di vista digitale.

Il commercio digitale rappresenta circa il 25 % del commercio internazionale nel suo complesso ed è cresciuto a un ritmo più rapido rispetto al commercio tradizionale[5]. L'UE è leader mondiale sia nelle esportazioni sia nelle importazioni di servizi erogabili in forma digitale, il cui valore ammontava nel 2022 a 1 300 miliardi di EUR, pari al 54 % del totale degli scambi di servizi dell'UE.

L'EUSDTA entrerà in vigore una volta che l'UE e Singapore avranno espletato i rispettivi obblighi e adempimenti per la firma e la conclusione e avranno scambiato le relative notifiche scritte.

### • Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con il riesame della politica commerciale dell'UE del 2021[6], che ha riconosciuto il contributo della politica commerciale digitale dell'UE alla trasformazione digitale dell'UE e ha annunciato l'intenzione dell'UE di intensificare l'impegno bilaterale ed esplorare quadri più solidi per la cooperazione sulle questioni digitali attinenti al commercio con partner che condividono gli stessi principi. È inoltre coerente con l'obiettivo della strategia dell'UE per la sicurezza economica del 2023 di perseguire partenariati con paesi che condividono gli stessi principi[7]. L'EUSDTA costituisce un accordo moderno e autonomo con impegni ambiziosi e vincolanti in materia di commercio digitale tra l'UE e Singapore.

La proposta si basa sull'accordo di partenariato e cooperazione (APC) UE-Singapore[8] e sull'ALS, che hanno già liberalizzato e rafforzato le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e Singapore. L'EUSDTA dà effetto alle disposizioni commerciali dell'APC e, insieme all'ALS, costituisce la zona di libero scambio tra l'UE e Singapore.

---

1 Decisione 8886/23 del Consiglio.
2 https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-launch-negotiations-eu-singapore-digital-trade-agreement-2023-07-20_it.
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_24_3983.
4 GU L 294 del 14.11.2019.
5 OCSE, "Of bytes and trade: Quantifying the impact of digitalisation on trade", maggio 2023.
6 COM(2021) 66 final.
7 JOIN(2023) 20 final.
8 GU L 189 del 26.7.2018.

La proposta è coerente con la strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica[9], che ha riconosciuto che la regione è all'avanguardia nell'economia digitale e ha proposto di istituire partenariati digitali con partner fondamentali nella regione, tra cui Singapore.

L'EUSDTA si fonda sui principi per il commercio digitale UE-Singapore, quale risultato fondamentale del partenariato digitale UE-Singapore[10]. L'EUSDTA riconosce che il partenariato digitale UE-Singapore è il principale forum per la cooperazione regolamentare sulle politiche digitali.

L'EUSDTA è inoltre coerente con l'esito dell'iniziativa di dichiarazione congiunta sul commercio elettronico[11], che costituisce il risultato di negoziati plurilaterali tra oltre 90 membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la legislazione dell'UE in materia di mercato interno nel settore dell'economia digitale e dei dati. La proposta garantisce inoltre il pieno rispetto dei diritti fondamentali per la protezione dei dati personali e della vita privata, nonché del quadro normativo dell'UE in questo settore. L'EUSDTA afferma il diritto di legiferare e garantisce uno spazio normativo sufficiente per perseguire obiettivi di politica pubblica in questi settori.

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica sostanziale è l'articolo 207 TFUE.

L'EUSDTA deve essere firmato dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile.

- **Proporzionalità**

Gli accordi commerciali sono il mezzo appropriato per disciplinare l'accesso al mercato e i settori correlati delle relazioni economiche globali con un paese terzo al di fuori dell'UE. Non esistono alternative per rendere giuridicamente vincolanti tali impegni e sforzi di liberalizzazione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali previa approvazione del Parlamento europeo. Non esiste nessun altro strumento

9 JOIN(2021) 24 final.

10 https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/eu-singapore-digital-partnership.

11 Dichiarazione dei co-organizzatori dell'iniziativa di dichiarazione congiunta sul commercio elettronico del 26 luglio 2024 (INF/ECOM/87).

giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

## 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

### • Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e Singapore sono già state liberalizzate e rafforzate dall'ALS tra l'UE e Singapore, entrato in vigore nel 2019. Sebbene si tratti di un ALS globale che prevede impegni sostanziali per gli scambi di beni e servizi tra le parti, esso non contiene norme esaustive sul commercio digitale.

### • Consultazioni dei portatori di interessi

I portatori di interessi sono stati consultati nel contesto di uno studio sui potenziali impatti di un EUSDTA, condotto da un contraente esterno, a sostegno dei negoziati[12].

Prima e durante i negoziati gli Stati membri dell'UE sono stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti del negoziato tramite il comitato per la politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato tenuto informato e consultato tramite la sua commissione per il commercio internazionale ("INTA") e, in particolare, il suo gruppo di monitoraggio su Singapore.

Durante i negoziati, inoltre, la Commissione ha pubblicato sul suo sito web le relazioni dei cicli negoziali, le proposte di testo dell'UE e vari comunicati stampa, nonché il testo dell'accordo a seguito della conclusione in linea di principio dei negoziati.

### • Assunzione e uso di perizie

Lo studio sui potenziali impatti di un EUSDTA è stato condotto da un contraente esterno[13].

### • Valutazione d'impatto

Lo studio sui potenziali impatti di un EUSDTA, condotto a sostegno dei negoziati per l'accordo stesso, ha confermato il potenziale impatto positivo dell'accordo[14]. Si è fatto ricorso allo studio per esaminare aspetti pertinenti dell'economia digitale di Singapore e le pratiche rispettive dell'UE e di Singapore in materia di commercio digitale, tenendo conto delle opinioni dei portatori di interessi.

### • Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

### • Diritti fondamentali

La presente proposta è pienamente compatibile con la Carta dei diritti fondamentali. L'EUSDTA preserva pienamente lo spazio normativo per tutelare i diritti fondamentali, compresi i diritti fondamentali alla protezione dei dati personali e alla vita privata.

---

12 https://www.eeas.europa.eu/delegations/singapore/study-potential-impacts-future-eu-singapore-digital-trade-agreement_en?s=178.

13 Ibidem.

14 Ibidem.

## 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

## 5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'EUSDTA rende applicabili, mediante riferimenti incrociati, le disposizioni istituzionali dell'ALS, che stabiliscono una struttura mediante la quale i pertinenti organismi di attuazione dell'ALS possono monitorare l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dell'EUSDTA.

L'EUSDTA comprende anche disposizioni specifiche sul coinvolgimento dei portatori di interessi, che consentono a questi ultimi di contribuire all'attuazione dell'accordo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'EUSDTA è un accordo autonomo che deve applicarsi nel quadro dell'APC e costituisce, insieme all'ALS, la zona di libero scambio tra l'UE e Singapore.

Le disposizioni generali del capo 1 dell'EUSDTA stabiliscono gli obiettivi e l'ambito di applicazione dell'accordo, come pure le definizioni utilizzate in tutto l'accordo.

Il capo 2 dell'EUSDTA comprende il corpo dell'accordo e include gli impegni in materia di commercio digitale. Gli impegni sono di natura vincolante e spaziano dagli impegni sui flussi transfrontalieri di dati e sulla protezione dei consumatori online a quelli in materia di protezione del codice sorgente del software. Mirano in generale a rafforzare la protezione dei consumatori online, a fornire certezza giuridica per le imprese e ad affrontare gli ostacoli ingiustificati al commercio digitale.

La sezione A del capo 2, relativa ai flussi di dati con fiducia, contiene disposizioni in linea con la prassi dell'UE basata sulle disposizioni orizzontali del 2018 sui flussi transfrontalieri di dati e sulla protezione dei dati personali e della vita privata negli accordi commerciali[15], che riconoscono il diritto di ciascuna parte di determinare il livello adeguato di protezione della vita privata e dei dati personali.

Il capo 3 dell'EUSDTA contempla le eccezioni orizzontali, un meccanismo di risoluzione delle controversie, un quadro istituzionale e le disposizioni finali dell'accordo. Ove pertinente, il titolo rende applicabili, mediante riferimenti incrociati, le pertinenti disposizioni dell'ALS che stabiliscono il quadro per l'applicazione dell'EUSDTA.

[15] https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/627665/en.

2025/0009 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [data del parere],

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 giugno 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati sulle discipline del commercio digitale con la Repubblica di Singapore.

(2) Il 25 luglio 2024 la Commissione ha concluso con successo, a nome dell'Unione, i negoziati relativi all'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo").

(3) In conformità alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...][16], l'accordo è stato firmato il [...] con riserva della sua conclusione in data successiva.

(4) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

(5) A norma dei trattati spetta alla Commissione provvedere affinché la notifica alla Repubblica di Singapore di cui all'articolo 38 dell'accordo sia effettuata a nome dell'Unione per esprimere il consenso di quest'ultima ad essere vincolata dall'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo") è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

[16] GU L pag. [...].

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il presidente*